

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARAZZITI

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché istituzione del contributo per la pubblica editoria e delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cosiddetto « canone RAI » viene raccolto in base al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 gennaio 1938 n. 880, e al decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458. In base a tali normative devono inoltre pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, ovvero che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello sviluppo economico dipartimento per le comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per « apparecchi atti

od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni » ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (regio decreto-legge n. 246 del 1938). In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Come appare evidente, il panorama globale dell'intera fruizione audiovisiva è radicalmente mutato non solo per la presenza di molti soggetti operanti nel settore, ma per i cambiamenti radicali delle stesse modalità di distribuzione e di fruizione attraverso diverse piattaforme e terminali. È sufficiente una serie di parole che ben

rappresentano cambiamenti intervenuti anche di recente, e che descrivono una transizione tuttora in atto: *computer*, palmari, cavo, digitale terrestre, satellite, antenna, banda larga e altre.

Anche a causa della mutata e sempre mutevole situazione è andata crescendo la diffidenza della popolazione verso la riscossione del canone RAI, che non gode certo di una grande popolarità. Viene spesso messa in discussione, nel discorso pubblico — anche in contrasto con le leggi vigenti — la sua necessità o legittimità, nonostante il fatto che in tutte le maggiori democrazie europee sono presenti tributi largamente superiori all'importo del nostro canone, sia che il sistema televisivo pubblico si sostenga attraverso la sola riscossione del canone o attraverso sistemi misti di contributi pubblici e privati.

Si registrano casi di protesta da parte di soggetti non paganti il canone RAI che vedono apporre i sigilli all'apparecchio radiotelevisivo attraverso il quale fruiscono anche delle trasmissioni di emittenti private, e appare difficile, al contrario, comprendere perché la fruizione dei medesimi programmi, anche del servizio pubblico, se fatta su palmare o via *internet*, senza antenna televisiva o *decoder*, non implicherebbe il pagamento di alcun canone.

Proprio queste contraddizioni rappresentano nuovi motivi per una revisione complessiva della materia.

Attraverso un'analisi comparativa europea emerge che, se pur varia la causa della riscossione del tributo, essa appare una normativa adottata universalmente.

Nel Regno Unito, ad esempio, sono soggetti all'obbligo tutti i detentori di apparecchi per la ricezione o la registrazione di programmi radiotelevisivi (*television set*), compresi *personal computer* e telefoni cellulari, se dotati di schede video (*smartphone*). I venditori di apparecchi radiotelevisivi, secondo il *Wireless Telegraphy Act* del 1967, hanno l'obbligo di notifica all'ente riscossore del canone. L'attuale importo per il canone radiotelevisivo (ai sensi del *Communications Act* del 2004) è di 145,50 lire annue (173 euro circa). In tutti i Paesi europei si registrano tassi di

evasione, che normalmente si attestano al di sotto del 10 per cento, come nel Regno Unito, mentre in Italia è un dato consolidato quello di un'evasione pari a circa un quarto dell'intera platea dei soggetti, fino a punte del 27 per cento.

In Francia, l'importo totale del canone è indicizzato annualmente al tasso d'inflazione (*code général des impôts*, articolo 1605, comma III, secondo periodo): attualmente, ogni persona fisica che detenga un apparecchio televisivo o apparecchio assimilato per uso privato [comma II, n. 1] nonché tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano un televisore all'interno di un locale situato in Francia [comma II, n. 2] sono tenute al pagamento di 131 euro (comma III, primo periodo).

In Germania, il riferimento normativo vigente è la quindicesima riforma del Trattato interstatale sul finanziamento della radiotelevisione del 1991 (*Fünfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag*). Il finanziamento delle reti televisive pubbliche è basato su un sistema misto, che comprende il canone radiotelevisivo, la pubblicità e le sponsorizzazioni (fortemente limitate), e su altri mezzi di finanziamento. Non essendo in questa sede utile entrare nel merito della complessa organizzazione della pubblica emittenza tedesca, dovuta all'altissimo grado di decentramento, visto il tipo di Stato vigente nella repubblica federale tedesca, si rende però importante evidenziare come ARD e ZDF (rispettivamente il primo e il secondo canale tedeschi) sono finanziate per più dell'80 per cento dal canone, il cui importo è pari a 17,98 euro mensili (215,76 euro annui): una cifra quasi doppia rispetto a quella del canone RAI italiano. Dal 1° gennaio di quest'anno, inoltre, il pagamento del GEZ è esteso a tutti i contribuenti (con l'esenzione dei soggetti con disabilità ostative alla fruizione dei contenuti), a prescindere dal possesso o no di un apparecchio radiotelevisivo.

La *ratio* è chiara: la libertà d'informazione e di espressione del libero pensiero passa direttamente per la tenuta di un sistema d'informazione e d'intrattenimento pubblico, svincolato quanto più possibile da

interessi privati: e per questo è ritenuto necessario e opportuno che il sistema possa finanziarsi, del tutto o in parte, attraverso risorse erogate dallo Stato. Vista la funzione di servizio pubblico, inclusi i vincoli che questo comporta, appare immotivato e incongruo un percorso che leghi il sistema pubblico radiotelevisivo alla disponibilità di sole risorse private, rendendo la stessa *mission* di servizio pubblico subordinata alla disponibilità variabile di risorse private, pena la messa in discussione della stessa natura di servizio pubblico. Tale circostanza — se parliamo di servizio pubblico radiotelevisivo — farebbe paventare una compressione sostanziale molto sensibile del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Nonostante, quindi, un livello del contributo inferiore rispetto ai principali paesi europei — che si traduce, come si desume dalla documentazione EBU presentata alla Camera dei deputati nel dicembre 2013, in un livello di risorse a disposizione in relazione al prodotto interno lordo (PIL) sensibilmente più basso rispetto alla media europea — la RAI radio televisione italiana spa, di seguito «RAI», continua ad essere uno dei primi 5 *broadcaster* europei come ascolti (dati EBU 2012) e di gran lunga il *broadcaster* con la più alta percentuale di ascolti se comparata agli altri Paesi fondatori dell'Unione europea o simili per dimensione e popolazione.

Al contempo, è doveroso tenere conto del fatto che il canone RAI è ormai comunemente ritenuto un tributo invisibile alla pubblica opinione, nonché al contempo di non facile riscossione, come dimostra l'alto tasso di evasione.

È pertanto dovere di un legislatore responsabile adoperarsi per una revisione della materia e per una sua rimodulazione, considerando al contempo l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo e della sua missione di «informare, divertire, intrattenere e mettere in connessione» e tenendo conto che, nonostante la *vulgata* dominante, la RAI produce ancora un servizio che ottiene in ogni caso anche un notevole riscontro nel pubblico di massa (39,9 per cento di *share* medio).

Si consideri, infine, che una comparazione con i costi del servizio privato semplicemente non regge al confronto, anche se si limitasse la comparazione al solo mercato italiano: difatti, a fronte dei 113 euro annui che un contribuente versa per il canone RAI, un utente di SKY, ad esempio, paga dai 228 (formula *Basic*) agli 814 (formula *All inclusive*) euro annui, mentre la spesa per un utente di Mediaset *Premium* ammonta da 312 fino a un massimo di 564 euro all'anno.

È bene ricordare che l'intera raccolta del canone RAI oscilla intorno alla cifra di 1,7 miliardi di euro all'anno e che il tasso di evasione sembra attestarsi a non meno del 25 per cento, restando di gran lunga il più alto d'Europa. Inoltre, il mero adeguamento annuale al costo della vita è percepito dalla popolazione come aumento del canone e pone difficoltà aggiuntive all'autorità di Governo, specialmente in tempi di modesto sviluppo e di permanenti difficoltà sociali.

Si propone quindi l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Al fine di rendere la presente proposta di legge priva di ulteriori oneri per le finanze pubbliche si sostituisce il canone RAI con un ben più lieve contributo per la pubblica editoria in capo a tutti i nuclei familiari (calcolabile in 25 milioni), comprendendo, peraltro, le opportune esenzioni, come, ad esempio, quella di soggetti con disabilità ostative alla fruizione dei contenuti ovvero di anziani soli e recettori della sola pensione sociale e un contributo più consistente per il percentile più alto dei redditi italiani, oltre il tetto della retribuzione massima stabilito per i dipendenti pubblici.

In particolare:

l'articolo 1 prevede l'abolizione del canone RAI;

l'articolo 2 prevede l'istituzione del citato contributo per la pubblica editoria;

l'articolo 3 contiene disposizioni in merito al raccordo finanziario e all'entrata in vigore, nonché una delega al Governo finalizzata esclusivamente a un coordinamento della normativa in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Abolizione del canone RAI).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

ART. 2.

(Contributo per la pubblica editoria).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il contributo per la pubblica editoria, a copertura dei costi relativi a tutti i servizi pubblici radiofonici, televisivi e telematici.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria di cui al comma 1 è il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo è dovuto da ogni nucleo familiare, come definito all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

4. Sono esenti dal pagamento del contributo i nuclei familiari che hanno al proprio interno soggetti con disabilità ostative alla fruizione dei contenuti di cui al comma 1, quali le disabilità connesse con gravi carenze all'udito o alla vista, nonché i soggetti esentati dal pagamento dell'imposta minima sui redditi che vivono da soli.

5. Il contributo è corrisposto in base alla tariffa base di 90 euro per l'anno 2015. Tale tariffa è maggiorata del 50 per cento per i redditi superiori a 240 mila euro annui e del 100 per cento per i redditi superiori a un milione di euro annui. La tariffa base, a partire dall'anno 2016, è soggetta ad adeguamenti annui automatici in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e l'importo è fissato entro il 30 aprile di ogni anno dal Governo.

ART. 3.

(Copertura finanziaria e delega al Governo per il coordinamento con la normativa vigente).

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 sono finalizzate a compensare la riduzione di gettito dovuta all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Attraverso le risorse di cui al comma 1 si provvede alla corresponsione dell'equivalente al mandato del contratto di servizio pubblico, in misura non inferiore all'ammontare complessivo raccolto, ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 gennaio 1938, n. 880, nell'anno della data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del comma 1, che siano in avanzo rispetto a quanto necessario ai fini determinati dal periodo precedente, sono destinate, in via prioritaria, a misure utili al sostegno del rinnovamento del sistema editoriale e radiotelevisivo, nonché all'ammortamento del debito pubblico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, un decreto legislativo in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge;

b) elencare le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0022300